



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 25 – settembre 2023

A.S. 862 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	6 settembre 2023
Data di assegnazione	14 settembre 2023
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura), 10 ^a (Sanità e lavoro)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

L'intesa regola le relazioni aereonautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, **sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti**. L'obiettivo è quello di istituire un **unico mercato dei trasporti aerei** e di avviare una **progressiva convergenza regolamentare**, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

Articolato

L'accordo si compone di 31 articoli e di due allegati.

L'**articolo 1** individua l'obiettivo dell'accordo nella creazione di uno spazio aereo comune tra le parti, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente.

L'**articolo 2** contiene le definizioni dei termini usati.

L'**articolo 3** definisce la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati.

L'**articolo 4** illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate.

L'**articolo 5** disciplina il rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici

L'**articolo 6** regola le modalità con cui le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'UE o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Armenia.

L'**articolo 7** contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale.

L'**articolo 8** regola, anche al livello procedurale, tutti gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza.

L'**articolo 9** prescrive che le parti adottino una serie di norme contenute nella normativa comunitaria citata nell'allegato 2.

L'**articolo 10** descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, ecc.

L'**articolo 11** stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, secondo il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti.

L'**articolo 12** prescrive che ciascuna parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

L'**articolo 13** disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori. Pe

Gli **articoli 14 e 15** definiscono le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti.

In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli **articoli 16 e 17** prescrivono che le parti si impegnino a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino requisiti normativi e delle norme relativi al trasporto aereo di cui all'allegato II.

Con gli **articolo 18 e 19** le parti ribadiscono i loro obblighi ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dalle due parti e all'attuazione e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'allegato 2, parte F.

L'**articolo 20** riguarda i sistemi telematici di prenotazione.

L'**articolo 21** gli aspetti sociali, di cui all'allegato II, parte G.

L'**articolo 22** contiene disposizioni che impegnano le parti ad una corretta attuazione dell'accordo e l'**articolo 23** istituisce un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione del presente accordo.

L'**articolo 24** regola, anche negli aspetti procedurali, la composizione delle eventuali controversie.

L'**articolo 25** disciplina l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte, e il **26** descrive i rapporti tra questo accordo e i precedenti accordi bilaterali tra Armenia e ciascuno Stato membro.

Gli **articoli da 27 a 31** regolano le procedure di modifica dell'accordo, la procedura per porre fine, le modalità di registrazione dell'accordo presso l'ICAO, entrata in vigore ed applicazione provvisoria, i testi facenti fede

L'**allegato 1** disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea.

L'**allegato 2** (aggiornato regolarmente) elenco delle norme applicabili all'aviazione civile

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari